XIII LEGISLATURA ANNO 2005

### DISEGNO DI LEGGE 13 giugno 2005, n. 116

Servizio civile provinciale

D'iniziativa del consigliere **Roberto Bombarda** (Verdi e democratici per l'Ulivo)

Presentato il 13 giugno 2005

Assegnato alla Quarta Commissione permanente

#### DISEGNO DI LEGGE 13 giugno 2005, n. 116

#### Servizio civile provinciale

#### INDICE

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Settori d'intervento
- Art. 3 Funzioni della Provincia
- Art. 4 Consulta provinciale per il servizio civile
- Art. 5 Linee guida per il sistema provinciale del servizio civile
- Art. 6 Albo provinciale degli enti di servizio civile
- Art. 7 Progetti d'impiego
- Art. 8 Selezione degli aspiranti e contratti
- Art. 9 Benefici e trattamento giuridico
- Art. 10 Doveri e incompatibilità
- Art. 11 Sistema informativo e di monitoraggio
- Art. 12 Formazione per il servizio civile
- Art. 13 Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile
- Art. 14 Fondo per il sistema provinciale del servizio civile
- Art. 15 Disposizioni transitorie
- Art. 16 Abrogazioni
- Art. 17 Disposizioni finanziarie

### Art. 1 Finalità e oggetto

- 1. La Provincia autonoma di Trento valorizza il servizio civile quale forma riconosciuta d'impegno sociale per la comunità e quale espressione delle politiche di solidarietà sociale e d'impegno attivo dei giovani nella costruzione di un modello di cittadinanza partecipata e di promozione della pace. In particolare persegue le seguenti finalità:
- a) promuove le politiche giovanili, quale occasione di sviluppo sociale e d'incontro fra i bisogni espressi dalla popolazione e le potenzialità di risposta fornite dal territorio, anche tramite il sostegno di azioni di soggetti pubblici e privati;
- b) promuove il senso di appartenenza dei giovani alla comunità locale, nazionale, europea e mondiale, in particolare sensibilizzandoli verso le politiche di cooperazione internazionale e sostegno allo sviluppo dei popoli;
- c) favorisce la formazione professionale dei giovani, dotandoli di nuove professionalità e nuova consapevolezza delle dinamiche sociali e culturali;
- d) promuove nei giovani la parità di genere e le pari opportunità tra uomo e donna;
- e) favorisce le forme di partecipazione sociale e di educazione alla cittadinanza attiva, attraverso lo svolgimento di attività di solidarietà sociale;
- f) sviluppa le politiche sociali per contrastare le forme di emarginazione, in particolare quelle dei giovani e delle fasce più deboli della popolazione;
- g) promuove le politiche di educazione e costruzione della pace, in particolare educando alla soluzione non violenta dei conflitti e a forme alternative di interventi non violenti da attivare in situazioni di crisi:
- h) afferma le differenze culturali, etniche e religiose quali occasioni d'incontro, di crescita

- e condivisione sociale;
- i) valorizza il terzo settore e le forme di economia sociale;
- j) contribuisce alla salvaguardia e alla maggiore fruibilità del patrimonio ambientale, forestale, storico-artistico, culturale;
- k) promuove lo sviluppo sostenibile della società, sia a livello provinciale che a livello globale;
- opera in collaborazione con l'ufficio nazionale per il servizio civile, nonché con altre istituzioni nazionali e internazionali.
- 2. Per sviluppare aspetti peculiari della realtà trentina e per promuovere una più larga partecipazione alle attività di servizio civile, nonché forme innovative di tali attività, questa legge disciplina il servizio civile provinciale, nel rispetto delle competenze stabilite dallo Statuto speciale e dall'articolo 117 della Costituzione.

#### Art. 2 Settori d'intervento

- 1. Le persone impegnate nel servizio civile, nell'ambito delle competenze provinciali, sono impiegate in progetti e interventi riguardanti i seguenti settori:
- a) assistenza sanitaria e sociale;
- b) prevenzione, cura, riabilitazione, reinserimento e promozione sociale;
- c) educazione, formazione professionale e politiche giovanili;
- d) interazione fra la scuola e la comunità di riferimento, nonché formazione alla cittadinanza attiva:
- e) animazione culturale e promozione delle attività culturali;
- f) tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale e storico-artistico;
- g) protezione civile;
- h) tutela dei diritti dei consumatori e utenti:
- i) educazione alla pace, cooperazione allo sviluppo e interventi di pacificazione tra i popoli;
- j) attività di tempo libero e di educazione sportiva e motoria.

### Art. 3 Funzioni della Provincia

- 1. La Provincia svolge funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza, avvalendosi dell'attività consultiva e propositiva della consulta provinciale per il servizio civile istituita dall'articolo 4. In particolare svolge le seguenti funzioni:
- a) predisposizione delle linee guida per il sistema provinciale del servizio civile, previste dall'articolo 5:
- b) tenuta e aggiornamento dell'albo provinciale degli enti di servizio civile, istituito dall'articolo 6;
- c) elaborazione di una carta d'impegno etico da sottoscrivere da parte dei soggetti che richiedono l'iscrizione alla seconda sezione dell'albo provinciale degli enti di servizio civile;
- d) esame e approvazione dei progetti di servizio civile, secondo le previsioni dell'articolo
   7;
- e) svolgimento delle attività relative ai contratti e al rilascio degli attestati di cui all'articolo 8;
- f) svolgimento delle attività di monitoraggio, controllo e verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile previste dall'articolo 11;

- g) cura dei rapporti con l'ufficio nazionale per il servizio civile;
- h) realizzazione di attività di promozione e informazione, nonché predisposizione di adequati strumenti di valorizzazione del servizio civile;
- i) promozione di attività formative.
- 2. La Giunta provinciale esprime il parere relativo ai progetti di rilevanza nazionale previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64).

## Art. 4 Consulta provinciale per il servizio civile

- 1. E' istituita la consulta provinciale per il servizio civile, quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto della Provincia con gli enti locali e gli enti di servizio civile iscritti all'albo provinciale degli enti di servizio civile.
- 2. La composizione, le funzioni nonché le modalità di costituzione e funzionamento della consulta sono stabilite dal regolamento di esecuzione di questa legge.

### Art. 5 Linee guida per il sistema provinciale del servizio civile

- 1. Lo sviluppo programmatico e organizzativo del sistema provinciale del servizio civile si svolge secondo linee guida approvate annualmente dalla Giunta provinciale entro il mese di febbraio.
- 2. Le linee guida per il sistema provinciale del servizio civile contengono in particolare:
- a) il quadro conoscitivo della situazione provinciale relativa alle attività svolte negli ambiti del servizio civile, in conformità a quanto previsto dalla normativa statale in vigore;
- l'indicazione delle principali problematiche relative ai singoli settori d'impiego, con particolare riferimento agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti, all'individuazione delle risorse disponibili e impiegate, alla valutazione della qualità dei progetti secondo parametri oggettivi prestabiliti, alla diffusione dei progetti nei differenti settori d'impiego;
- c) la valutazione della possibilità di crescita del servizio civile in ciascun settore, sia in termini di numero di giovani impiegati sia in termini qualitativi, con riferimento alle condizioni necessarie per attuare forme di promozione e alle iniziative da assumere per sostenere la crescita:
- d) l'individuazione degli obiettivi del servizio civile provinciale, attraverso l'indicazione di criteri di definizione dei settori innovativi, con specifico riferimento alle necessità emergenti dal territorio e alla capacità di risposta, nonché alla promozione della dimensione internazionale della partecipazione giovanile e alla promozione di strumenti di composizione non violenta dei conflitti;
- e) l'individuazione di obiettivi prioritari e di obiettivi secondari nei settori innovativi, con specifico riferimento ad eventuali diversità territoriali;
- f) l'individuazione delle attività svolte dalla Provincia nel campo della promozione del servizio civile, dell'informazione ai giovani e ai soggetti interessati, della formazione dei responsabili del servizio civile, dell'assistenza tecnica agli enti di servizio civile, della valutazione e del monitoraggio del servizio civile, del sostegno delle iniziative e dei progetti degli enti di servizio civile;
- g) l'individuazione delle risorse finanziarie e strumentali a disposizione, in particolare per l'attuazione delle attività previste dalla lettera f);

- h) l'individuazione di linee programmatiche e operative relative all'orientamento dell'attività dei soggetti iscritti nell'albo provinciale degli enti di servizio civile;
- i) l'individuazione degli indirizzi in tema di formazione al servizio civile provinciale;
- j) l'individuazione delle forme di raccordo con gli altri strumenti di programmazione provinciale nei settori interessati dal sistema provinciale di servizio civile, con particolare riferimento alle politiche sociali e sanitarie;
- 3. Le linee guida, inoltre, individuano la capacità d'impiego complessiva di giovani nell'ambito del servizio civile provinciale, sulla base della programmazione annuale delle risorse.

### Art. 6 Albo provinciale degli enti di servizio civile

- 1. E' istituito l'albo provinciale degli enti di servizio civile, suddiviso in due sezioni. Nell'albo sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubblici e privati operanti nel territorio provinciale che presentano progetti ai sensi dell'articolo 7.
- 2. Alla prima sezione dell'albo, relativa al servizio civile nazionale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale, nonché le sedi locali degli enti e delle organizzazioni iscritti all'albo nazionale previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Qualora un ente iscritto nell'albo nazionale abbia più sedi locali nel territorio provinciale si procede a un'unica iscrizione, con l'indicazione delle singole sedi abilitate alla presentazione di progetti.
- 3. Alla seconda sezione dell'albo, relativa al servizio civile provinciale, sono iscritti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge. Il regolamento determina gli ulteriori criteri per la tenuta dell'albo.

# Art. 7 Progetti d'impiego

- 1. Il servizio civile è prestato nell'ambito di progetti presentati dai soggetti iscritti nell'albo provinciale degli enti di servizio civile, in conformità a quanto disposto dalle norme statali vigenti per il servizio civile nazionale e da quest'articolo per il servizio civile provinciale.
- 2. La Provincia, sulla base dei criteri stabiliti nella normativa statale, da questa legge e dal suo regolamento di esecuzione, esamina e approva i progetti presentati dagli enti iscritti nell'albo provinciale ed effettua la comunicazione prevista dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, relativa ai progetti presentati nell'ambito del servizio civile.
  - 3. I progetti da realizzare nell'ambito del servizio civile provinciale indicano:
- a) gli obiettivi che s'intendono perseguire e le modalità per realizzarli, con specifico riferimento ai settori d'impiego innovativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d);
- b) il numero dei giovani che s'intendono impiegare, precisando l'eventuale presenza di particolari requisiti fisici o d'idoneità per l'ammissione al servizio;
- c) la durata del servizio, compresa in un periodo comunque non inferiore a dieci e non superiore a ventiquattro mesi:
- d) l'attività di formazione prevista, nonché i criteri e le modalità di selezione degli aspiranti, senza discriminazioni dovute al sesso.
  - 4. L'orario di svolgimento del servizio è stabilito nel progetto.
- 5. Alla conclusione dei progetti gli enti iscritti nell'albo provinciale inviano alla Provincia una relazione sull'attività svolta, con particolare attenzione ai risultati raggiunti,

alla percentuale di copertura dei posti richiesti nel progetto presentato e ad eventuali proposte in ordine al miglioramento qualitativo del sistema.

#### Art. 8 Selezione degli aspiranti e contratti

- 1. La Provincia approva un bando nel quale sono indicati i progetti approvati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e il numero massimo di giovani che possono essere ammessi a svolgere il servizio civile.
- 2. Sono ammessi a svolgere il servizio civile nazionale nel territorio provinciale i soggetti previsti dalla normativa statale vigente. Sono impiegati nel servizio civile provinciale, secondo le modalità stabilite ai sensi di questa legge, i cittadini italiani residenti nel territorio trentino, nonché i cittadini di altri Paesi e gli apolidi che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo, a condizione che siano residenti in un comune della provincia di Trento.
- 3. Nel solo ambito dei progetti di cooperazione internazionale possono essere impiegati nel servizio civile provinciale anche cittadini di altri Paesi che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo, residenti nei territori esteri di svolgimento del progetto per tutta la sua durata.
- 4. Le domande di ammissione al servizio civile provinciale sono redatte in base ai criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le domande non accolte possono essere ripresentate. Non può presentare domanda il giovane che ha in corso con l'ente rapporti di lavoro. Chi ha già prestato servizio civile nazionale o provinciale non può presentare ulteriore domanda.
- 5. Gli enti e le organizzazioni il cui progetto è stato inserito nel bando previsto dal comma 1 selezionano i candidati sulla base dei criteri indicati nel progetto e stipulano contratti con i soggetti selezionati, da trasmettere alla Provincia entro il termine stabilito nel bando.
- 6. I contratti per lo svolgimento di attività del servizio civile provinciale sono redatti in base agli schemi predisposti dalla Provincia. Gli enti e le organizzazioni possono modificare gli schemi. I contratti prevedono il trattamento giuridico e la remunerazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 9. Stabiliscono la durata e le modalità di svolgimento del servizio, anche in relazione all'articolazione dell'orario, in coerenza con quanto previsto nel progetto.
- 7. La preventiva approvazione, da parte della Provincia, di un contratto conforme a quanto stabilito dal comma 6, entro il termine fissato nel bando, è condizione perché al rapporto in questione si applichi questa legge.

#### Art. 9 Benefici e trattamento giuridico

- 1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti del sistema provinciale di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, né col soggetto presso il quale si svolge il servizio civile, né con la Provincia.
- 2. Ai giovani impiegati in un progetto di servizio civile nazionale compete l'assegno previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77. Ai giovani impiegati in un progetto di servizio civile provinciale spetta un assegno di ammontare pari a quello previsto per il servizio civile nazionale, se l'impegno settimanale è quantificato in trenta ore. L'importo è diminuito o aumentato proporzionalmente in ragione dell'impegno

settimanale definito dal progetto, così come recepito nel contratto di servizio civile.

- 3. La Provincia stipula polizze apposite per assicurare a tutti i giovani impiegati in un progetto del sistema provinciale di servizio civile la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti da essi o da essi cagionati durante l'espletamento del servizio.
- 4. La Provincia assicura ai giovani impiegati in un progetto del sistema provinciale di servizio civile l'assistenza sanitaria, nelle forme previste dal servizio sanitario nazionale.
- 5. Ai giovani impiegati nel servizio civile è corrisposto un rimborso delle spese sostenute per la contribuzione volontaria alla previdenza sociale, con onere a carico del fondo provinciale per il servizio civile.

#### Art. 10 Doveri e incompatibilità

- 1. I giovani impiegati in progetti del sistema provinciale del servizio civile sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni loro affidate, secondo quanto previsto dal contratto previsto dall'articolo 8.
- 2. L'impiego in progetti del servizio civile provinciale è compatibile con lo svolgimento di attività di studio, purché non contrastanti con l'ordinato svolgimento del progetto.

#### Art. 11 Sistema informativo e di monitoraggio

- 1. La Provincia predispone:
- a) un sistema informativo e una banca dati dei progetti e degli interventi proposti, allo scopo di assicurare un rapido orientamento e un'ampia scelta ai cittadini, nonché di favorire il contatto tra chi ha svolto il servizio civile e il mercato del lavoro;
- b) un sistema provinciale di monitoraggio, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e dei doveri delle parti coinvolte, per garantire che il servizio si traduca in un'effettiva crescita e valorizzazione della persona.
- 2. Il regolamento di esecuzione di questa legge disciplina il funzionamento del sistema informativo, della banca dati dei progetti e del sistema di monitoraggio.

# Art. 12 Formazione per il servizio civile

- 1. Gli enti, nel quadro dei progetti di servizio civile, formano e addestrano i volontari. A tal fine si avvalgono del supporto di loro coordinamenti o forme associative.
- 2. La Provincia assicura la sua collaborazione agli enti di servizio civile per l'aggiornamento delle persone responsabili del servizio civile all'interno degli enti stessi.

### Art. 13 Strumenti di valorizzazione dell'attività di servizio civile

- 1. Al termine della prestazione di servizio civile la Provincia rilascia la carta di riconoscimento del servizio civile svolto, in cui sono registrati i servizi resi nell'ambito dell'attività svolta e la formazione seguita, nonché i crediti e benefici conseguiti e spendibili in seguito all'attestazione delle prestazioni.
  - 2. La Provincia, nell'ambito delle materie di sua competenza, individua gli ambiti di

spendibilità dei crediti e benefici risultanti in base ai servizi registrati nella carta di riconoscimento del servizio civile.

- 3. La Provincia, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale, stipula accordi con associazioni di imprese, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con enti senza finalità di lucro per favorire il collocamento nel mercato del lavoro di coloro che hanno svolto attività di servizio civile.
- 4. La Provincia stipula convenzioni con scuole, istituti professionali e università per lo svolgimento di attività di promozione e informazione, per il riconoscimento di crediti formativi e per lo svolgimento di attività formative nel corso del servizio civile rilevanti per il curriculum degli studi, in conformità con quanto previsto dalla normativa statale.
- 5. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi banditi dalla Provincia con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

### Art. 14 Fondo per il sistema provinciale del servizio civile

- 1. E' istituito il fondo per il sistema provinciale del servizio civile, nel quale confluiscono:
- a) la quota delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile finalizzate ad attività d'informazione e formazione previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
- b) la quota delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile da destinare a compensi dei giovani, prevista dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 77 del 2002:
- c) la quota versata dal fondo nazionale per il servizio civile in attuazione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 77 del 2002;
- d) l'assegnazione annuale iscritta nel bilancio della Provincia a vantaggio del fondo;
- e) gli stanziamenti messi a disposizione da altri enti pubblici o fondazioni bancarie;
- f) le donazioni di soggetti pubblici o privati.

## Art. 15 Disposizioni transitorie

1. Le prime linee guida per il sistema provinciale del servizio civile e il regolamento di esecuzione di questa legge sono adottati entro centottanta giorni dalla sua data di entrata in vigore.

#### Art. 16 *Abrogazioni*

1. Sono abrogati l'articolo 10 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale) e l'art. 15 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15.

### Art. 17 Disposizioni finanziarie

1. Al finanziamento del fondo per il sistema provinciale del servizio civile concorrono

risorse provinciali, statali e comunitarie.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge si provvede mediante gli stanziamenti del fondo per il sistema provinciale del servizio civile di cui all'articolo 14.